

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS

## Art.1 - DENOMINAZIONE, SEDE, LOGO E DURATA

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in base agli art. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione senza fini di lucro denominata "Rete Italiana Città Sane-OMS" con sede in Milano presso la sede Municipale del Comune di Milano.

Tale Associazione è la naturale evoluzione degli accordi sottoscritti dai Comuni aderenti all'Atto d'Intesa con il quale il 5 dicembre 1995 a Bologna fu costituita la Rete Italiana Città Sane-OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nonché aderenti all'allegata Carta programmatica.

Il logo dell'Associazione è il segno distintivo della Rete Italiana e il suo utilizzo è disciplinato secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

## Art. 2 - PRINCIPI

Crediamo che le città siano il cuore della civiltà della cura, e che il benessere locale sia il primo passo per costruire un futuro globale più giusto.

L'Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS si ispira ai principi fondamentali della Carta di Ottawa per la promozione della salute (1986), nonché alle successive dichiarazioni e strategie elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'ambito del programma "Healthy Cities", avviato nel 1987.

L'Associazione si riconosce nella strategia globale "Health for All" (Salute per Tutti) e assume l'impegno di tradurla in iniziative locali, concrete e misurabili, nella consapevolezza che le città sono oggi il principale laboratorio dove affrontare le sfide planetarie della salute, della sostenibilità, dell'inclusione e della giustizia sociale.

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- Equità, intesa come azione per ridurre le disuguaglianze sociali, economiche e culturali che condizionano le opportunità di salute;
- Promozione della salute, come processo che consente a individui e comunità di esercitare un maggiore controllo sulle determinanti della propria salute;
- Partecipazione della comunità, attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali e nell'attuazione delle politiche;
- Azioni intersettoriali, integrando la salute in tutte le politiche urbane: ambientali, sociali, educative, economiche e culturali;
- Sostenibilità, orientando ogni azione al rispetto dei diritti delle generazioni presenti e future;
- Valorizzazione dell'assistenza di base, come pilastro di un sistema territoriale accessibile, capillare e integrato.

In linea con l'approccio evoluto "One Health - One World - One Medicine", l'Associazione riconosce l'interdipendenza tra la salute umana, la salute animale e la salute dell'ambiente. Questa visione guida la costruzione di strategie integrate di prevenzione e promozione del benessere, orientate ad affrontare sfide globali come i cambiamenti climatici, le pandemie e le crisi ambientali.

La Rete Italiana Città Sane - OMS promuove il ruolo centrale degli enti locali come motori di innovazione nella

tutela e nella promozione della salute pubblica. I Comuni aderenti si impegnano a:

- sviluppare politiche locali coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;
- attivare reti territoriali inclusive, coinvolgendo istituzioni pubbliche, servizi sanitari e sociosanitari, scuole, università, associazioni, imprese responsabili e cittadini organizzati;
- favorire la partecipazione di tutti gli stakeholders della salute nella programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche locali;
- costruire alleanze per integrare risorse, competenze e visioni diverse, in un'ottica di salute collettiva.

### **Art. 3 - STATUTO E REGOLAMENTI**

Attraverso queste azioni, l'Associazione intende favorire la costruzione di città sempre più sane, resilienti e solidali, capaci di promuovere una migliore qualità della vita e di rafforzare il riconoscimento della salute come bene comune universale.

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle normative europee, statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I regolamenti interni disciplinano, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

### **Art. 4 FINALITÀ**

Nel rispetto degli orientamenti dell'OMS/EURO l'Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS diffonde i principi dell'equità nella salute e dello sviluppo sostenibile ed agisce per favorire e promuovere con i Comuni la realizzazione di progetti in collaborazione con OMS/EURO, i Ministeri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità.

Per diffondere i principi e gli obiettivi della "Salute per tutti" e dell'Agenda 21 e rendere attuativa la strategia prevista nelle Carte di Ottawa, di Jakarta e di Atene e nelle successive Carte e dichiarazioni promosse dall'OMS, l'Associazione tramite i suoi organi e particolarmente i Comuni ad essa aderenti, si impegna a:

- promuovere e realizzare sul territorio azioni intersettoriali ed iniziative atte a perseguire obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidità e condizioni ambientali in linea con i suddetti principi ed obiettivi;
- predisporre Piani per la Salute che si integrino con i progetti e le scelte programmatiche del Comune;
- sostenere e valorizzare le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti sul territorio e in particolare i soggetti pubblici e privati che l'Associazione ritiene significativi per la realizzazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione Rete Italiana Città Sane-OMS, si impegna inoltre a:

- promuovere e sostenere i nuovi Comuni;
- divulgare mediante azioni informative i principi e le modalità di attuazione del Progetto e le azioni della Rete Nazionale Città Sane;
- promuovere il rispetto dei principi e dei criteri di accreditamento individuati dall'OMS/EURO;
- ricercare partenariati a livello locale, nazionale ed europeo;
- sviluppare la Rete Italiana Città Sane - OMS in collaborazione con l'OMS/EURO, i Ministri di competenza, l'ANCI e altri soggetti o enti interessati alle stesse finalità;
- organizzare iniziative di formazione ai fini della attuazione della strategia della OMS "La salute per tutti".

### **ART. 5 - RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

La Rete Italiana Città Sane-OMS si impegna a partecipare ed a collaborare con il network OMS delle Reti Nazionali Città Sane e con ogni altra iniziativa nazionale ed internazionale, promossa da organismi governativi e non, purché in armonia con i principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo le finalità espresse

nel presente statuto.

## **Art. 6 -SOCI E RETI DI COMUNI**

Possono diventare Soci della Rete Italiana Città Sane-OMS i Comuni singoli e le Regioni italiane che ne fanno richiesta e approvano i principi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione avviene a seguito di formale domanda da parte degli organi competenti dell'Ente richiedente.

L'Ente, aderente all'Associazione, si impegna ad assegnare appositi fondi ed apposite risorse finanziarie, organizzative e materiali ed a nominare un referente tecnico e un referente politico del Progetto Città Sane, fornendone i contatti telefonici e di posta elettronica diretti.

I Soci devono versare all'Associazione una quota associativa annua, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, tenendo conto del numero di abitanti residenti sul territorio all'ultima rilevazione ISTAT disponibile. Si definisce "socio in regola con il versamento della quota associativa annuale" il Comune che ha saldato la quota dell'anno solare in corso entro il 30 Settembre.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermi restando, in ogni caso, il diritto di recesso, la decadenza per morosità e l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Possono aderire all'Associazione anche forme aggregate di Comuni (quali unioni, consorzi o reti territoriali), presentando un'unica richiesta di adesione compilata su modulistica standard fornita dalla Segreteria della Rete. Il raggruppamento dovrà designare un solo referente politico e un solo referente tecnico, che agiranno in rappresentanza dell'intera aggregazione. In Assemblea, le forme aggregate esercitano un solo voto, indipendentemente dal numero dei Comuni che ne fanno parte. La quota annuale di adesione sarà calcolata sommando le quote previste per ciascun Comune aderente, come se questi partecipassero singolarmente all'Associazione.

A seguito del riscontro della Presidenza della Rete, la Città (o la Regione) interessata può provvedere all'ingresso ufficiale nella rete attraverso una delibera adottata dal competente organo, che approva lo statuto dell'Associazione condividendone principi, diritti e doveri.

Il socio dell'associazione è l'ente locale (Comune o Regione) e non una persona fisica. La rappresentanza dell'ente socio è esercitata dalla persona che ne ha la legale rappresentanza o da un delegato politico, nominato formalmente mediante apposita comunicazione scritta inviata alla associazione dal legale rappresentante dell'ente socio riportante le generalità del delegato (il "Delegato").

## **Art. 7 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE**

La qualità di Socio viene meno per:

a-recesso;

b- decadenza per morosità;

c- esclusione.

Il diritto di recesso da parte del Socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera supportata da atto deliberativo della stessa natura di quello di adesione; le dimissioni hanno effetto immediato ma non danno diritto alla restituzione, neanche parziale, delle quote già versate.

Il recesso inoltre non libera dall'obbligo di versamento dell'intera quota associativa per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

La decadenza per morosità avviene, con le modalità stabilite dal Regolamento, in caso di mancato pagamento delle quote annuali nei termini previsti dal Regolamento stesso.

L'esclusione avviene in seguito a comportamenti da parte del Socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'esclusione è decisa dall'Assemblea con atto emanato previa comunicazione scritta, contenente la richiesta di eventuali giustificazioni, da inviarsi al socio almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

## **Art. 8 - DIRITTI E DOVERI**

L'adesione all'Associazione conferisce ai Soci i seguenti diritti qualora siano in regola con il versamento della quota associativa annuale:

- a) partecipare all'Assemblea e votare in merito alle deliberazioni di competenza,
- b) ricevere una comunicazione periodica sull'attività dell'Associazione e accedere, nel rispetto della normativa sulla privacy e della dignità delle persone eventualmente coinvolte, agli atti e ai documenti regolarmente approvati dagli organi sociali;
- c) partecipare alle attività della Rete anche tramite il Delegato nominato ai sensi del precedente art. 6. Il rappresentante o il Delegato esercitano il diritto di partecipare a tutte le attività della Rete, comprese le votazioni previste negli organi associativi.

L'adesione comporta altresì i seguenti doveri:

- a) rispettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione;
- b) mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla collaborazione e alla buona fede nei rapporti con gli altri aderenti e con soggetti esterni all'Associazione;
- c) versare regolarmente la quota associativa annuale entro il 30 settembre dell'anno solare in corso;
- d) comunicare e mantenere aggiornati, tramite l'apposita scheda fornita dalla Segreteria, i contatti telefonici e gli indirizzi e-mail del referente politico e del referente tecnico designati dall'ente socio.

L'attività dei Soci è ulteriormente disciplinata dall'apposito Regolamento sul comportamento dei Soci, approvato dagli organi competenti.

## **Art. 9 - ORGANI E STRUMENTI**

Sono Organi della Rete Italiana Città Sane - OMS:

- l'Assemblea;
- il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono strumenti:

- il Comitato Tecnico;
- il Coordinatore del Comitato Tecnico.

## **ART. 10 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può riunirsi in modalità in presenza oppure in modalità telematica a distanza, tramite piattaforme digitali.

Ove l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o audio-video collegati, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, ed in particolare alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.

Le votazioni devono altresì garantire l'identificazione dei partecipanti e l'immodificabilità del voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti (il rappresentante politico più anziano anagraficamente); in mancanza, dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci, in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo diversa previsione statutaria.

L'Assemblea può essere convocata:

- in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno;
- in seduta straordinaria, per decisioni di particolare rilievo;
- in seduta elettiva, per il rinnovo degli organi associativi.

La convocazione è convocata dalla Presidenza o in caso di impossibilità da uno dei delegati dei soci vicepresidenti (con precedenza al delegato politico più anziano anagraficamente) che definisce la modalità (in presenza o online) e la logistica. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

#### Assemblea ordinaria

Competenze:

- approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- definizione delle linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- esame e deliberazione su eventuali ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti di esclusione.

#### Assemblea straordinaria

Competenze:

- modifiche dello Statuto (con verbalizzazione notarile);
- scioglimento dell'Associazione;
- approvazione o modifica dei regolamenti interni;
- revoca del Presidente, dei membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Assemblea elettiva

Competenze:

- elezione del Presidente;
- elezione del Comitato Direttivo;
- elezione del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea elettiva deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza naturale o anticipata del mandato del Presidente degli organi associativi.

Le modalità operative sono disciplinate dal Regolamento interno dell'Associazione.

Le candidature (Presidenza e Direttivo) devono essere trasmesse via PEC, con apposita modulistica standard, fornita dalla segreteria della Rete contestualmente all'indizione dell'assemblea elettiva, all'indirizzo ufficiale della Rete entro e non oltre 15 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva.

Ciascun Socio, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso, può delegare la propria partecipazione e il proprio voto ad un solo altro membro dell'Assemblea, mediante comunicazione scritta attraverso apposito modulo scaricabile dal sito della rete.

Le deleghe (modulistica standard messa a disposizione dei soci sul sito della rete) devono essere inviate via PEC all'indirizzo della rete entro le ore 13:00 del giorno precedente all'assemblea elettiva.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

#### **ART.11 - COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo è composto:

- dal Presidente eletto dall'Assemblea elettiva;
- dai rappresentanti politici designati dai dieci Comuni eletti dall'Assemblea,
- dai rappresentanti politici dei Comuni soci, riconosciuti Città Progetto dall'O.M.S.

Al Comitato Direttivo partecipano, senza diritto di voto:

- i rappresentanti politici delle Regioni aderenti alla Rete;
  - il coordinatore nazionale del Comitato Tecnico;
  - i rappresentanti politici dei Comuni che al momento della elezione del Comitato Direttivo hanno avviato il percorso di accreditamento alla Rete Europea del Progetto Città Sane **OMS**.
- Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni.

Il comitato direttivo può essere svolto anche in modalità telematica a distanza, online su piattaforme web, secondo quanto previsto al precedente art. 10 per le riunioni dell'Assemblea.

La carica di membro del Comitato Direttivo cessa in caso di mancata partecipazione a più di 3 sedute di direttivo svolte durante l'anno solare a prescindere dal conferimento di delega a terzi.

Il membro del direttivo escluso a causa di mancata partecipazione alle 3 sedute durante l'anno solare, viene sostituito dal delegato del primo comune dei non eletti fino ad esaurimento degli stessi.

Ciascun membro del Comitato Direttivo può delegare la propria partecipazione e il proprio voto ad un altro membro del Direttivo o al Presidente, mediante comunicazione scritta.

Le deleghe (modulistica standard messa a disposizione dei soci sul sito della rete) devono essere inviate via PEC all'indirizzo della rete entro le ore 13:00 del giorno precedente al Direttivo. Ogni membro non può ricevere più di tre deleghe.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge, o dal presente statuto, ad altri organi;
- eleggere eventualmente i Vice Presidenti scelti tra i membri del Comitato Direttivo, previa determinazione del loro numero, comunque non superiore a quattro;
- individuare le funzioni da assegnare al Comitato Tecnico e al suo coordinatore;
- deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;
- proporre alla Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- determinare l'importo della quota associativa annuale;

- deliberare l'adesione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti;
- nominare i tre membri della Commissione Elettorale per l'assemblea elettiva.

Il direttivo può attribuire specifiche deleghe, ad enti o professionisti, per lo svolgimento di determinati compiti e possono essere invitati alla partecipazione soggetti esterni su indicazione del direttivo stesso senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Il Comitato è convocato, per iniziativa del Presidente o su proposta di almeno un terzo dei membri, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti e devono essere riassunte in un verbale redatto da un consigliere, o delegato del presidente o dalla segreteria della Rete e sottoscritto dal Presidente.

In caso di parità, tra voti favorevoli e voti contrari, le deliberazioni non sono approvate.

## **ART. 12 - PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta legalmente l'Associazione a livello nazionale e internazionale e ha la responsabilità generale del buon andamento della Rete. Convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Per essere eletto Presidente è requisito essenziale ricoprire il ruolo di Sindaco, Assessore, Consigliere o Delegato del Sindaco di un Comune aderente all'Associazione.

Il Comune che esprime il Presidente garantisce le funzioni di Segreteria della Rete, mettendo a disposizione una struttura organizzativa dedicata: l'Ufficio della Rete Italiana Città Sane - OMS.

Il Presidente resta in carica per tre anni. Decade automaticamente:

- in caso di perdita della qualità di socio da parte dell'ente rappresentato;
- in caso di revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- in caso di dimissioni spontanee;
- in caso di cessazione della funzione di Sindaco, Assessore, Consigliere o Delegato dell'ente di appartenenza.

Nel caso di decadenza, il Comitato Direttivo convoca un'Assemblea elettiva entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente. Se la carica istituzionale del Presidente viene meno, il Comune titolare della Presidenza provvede a designare, fino alla scadenza naturale del mandato, un nuovo rappresentante avente titolo (Sindaco, Assessore, Consigliere o Delegato). Il Comune alla Presidenza può essere rieletto.

Spettano al Presidente le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e sovrintendere al buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- convocare e presiedere le Assemblee e il Comitato Direttivo, garantendo il regolare svolgimento dei lavori;
- nominare il Coordinatore nazionale del Comitato Tecnico;
- rappresentare la Rete, direttamente o tramite i Vicepresidenti o propri delegati, in tutte le sedi pubbliche e istituzionali utili alla promozione delle finalità associative.

In caso di impedimento o assenza temporanea, i poteri del Presidente sono esercitati dal delegato politico Vicepresidente più anziano per età.

## **Art. 13 - COMITATO TECNICO**

Sono nominati membri del Comitato Tecnico:

- i coordinatori tecnici o responsabili dei Progetti Città Sane di quei Comuni i cui rappresentanti vengono eletti

nel Comitato Direttivo;

- i coordinatori/responsabili delle Città Progetto;

- i coordinatori tecnici o responsabili dei Progetti Città Sane delle Regioni aderenti.

Il Comitato Tecnico predispone e studia gli argomenti, le azioni ed i progetti da proporre all'Assemblea ed al Comitato Direttivo; collabora con il Comitato Direttivo per i contatti con realtà ed istituzioni nazionali e straniere e primariamente con il Centro per la salute urbana - Città Sane dell'OMS.

Possono essere invitati al Comitato Tecnico esperti interni o esterni alla Rete.

#### **Art.14-COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO**

Il Coordinatore del Comitato Tecnico è nominato dal Presidente dell'Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS. Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato Tecnico e partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

#### **Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri che eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere rinominato. La carica di Revisore di Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale dell'Associazione. Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono le seguenti: - tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti; - partecipazione di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto al voto, a quelle del Comitato Direttivo; - verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione; - predisposizione della relazione al bilancio consuntivo dell'Associazione. Se durante il mandato uno dei membri del Collegio cessa dalla carica, per morte, dimissioni o perdita della qualifica di rappresentante del socio, l'ente rappresentato lo sostituisce.

Se durante il mandato l'ente, il cui rappresentante è membro del Collegio dei Revisori, perde la qualifica di socio, l'Assemblea provvede ad eleggere il sostituto. I sostituiti così nominati o eletti restano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Se durante il mandato viene meno la maggioranza dei membri il Collegio dei Revisori si intende decaduto e l'Assemblea procede alla elezione dell'organo.

Nel caso di revoca del Collegio dei Revisori da parte dell'Assemblea, la stessa procede alla elezione dell'organo.

#### **Art.16- PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione dell'Associazione costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali e costituisce il fondo di dotazione utile ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il fondo di gestione è costituito da ogni ulteriore riserva del patrimonio netto, liberamente disponibile.

Gli eventuali avanzi di gestione prodotti e altre riserve del patrimonio non possono essere in alcun caso distribuiti, né direttamente né indirettamente, ed affluiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione secondo le decisioni assunte in tal senso dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

#### **Art.17 - QUOTE ANNUALI**

L'importo delle quote annuali è stabilito dal Comitato Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno. Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

#### **Art.18 - DONAZIONI E LASCITI**

Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 19 - ENTRATE**

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote annuali;
- versamenti ulteriori effettuati dai Soci, da altri Enti ed Istituzioni pubbliche, o privati;
- redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento dell'attività;
- ricavato di sottoscrizioni e raccolta fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statuari.

#### **Art. 20- BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto ed approvato un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo entro il 31 maggio.

Il Comitato Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I documenti relativi al bilancio devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. L'approvazione del bilancio preventivo funge da atto autorizzatorio per le spese.

#### **Art. 21 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE**

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art. 22 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le decisioni deliberate dall'Assemblea generale, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 6 del DPR 361/2000.

#### **Art. 23 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.